

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 1197/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttivi applicabili in Austria, Finlandia e Svezia** 1
- Regolamento (CE) n. 1198/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 1199/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto concerne in particolare gli adattamenti necessari all'attuazione degli accordi sull'agricoltura conclusi nell'ambito dell'Uruguay Round** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elenco agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1201/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1202/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** 11

★ Regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	13
Regolamento (CE) n. 1204/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 46 500 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	20
Regolamento (CE) n. 1205/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
Regolamento (CE) n. 1206/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	23
Regolamento (CE) n. 1207/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	28
Regolamento (CE) n. 1208/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/181/CE :

★ Decisione della Commissione, del 17 maggio 1995, recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche ⁽¹⁾	34
---	----

95/182/CE :

★ Decisione della Commissione, del 18 maggio 1995, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	35
---	----

95/183/CE :

★ Decisione della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione sanitaria negli Stati di São Paulo e Minas Gerais (Brasile) ⁽¹⁾	37
--	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1193/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero (GU n. L 118 del 25. 5. 1995)	39
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 1197/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili in Austria, Finlandia e Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'adesione al 1° gennaio 1995 dei nuovi Stati, devono essere calcolati, a norma dell'allegato XI dello statuto, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee;

considerando che, non essendo ancora disponibili i valori definitivi all'atto dell'adozione del regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94, i coefficienti correttori applicabili in questi tre paesi sono stati fissati provvisoriamente a 100;

considerando che Eurostat ha completato la sua relazione annuale del 1994 con le parità economiche corrispon-

denti per questi tre paesi; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, le cifre sono sostituite dalle cifre seguenti:

« Austria	111,3
Finlandia	108,8
Svezia	102,7 »;

b) al paragrafo 4, la seconda frase è completata dai seguenti termini: « salvo per quanto riguarda le persone menzionate in detti articoli e residenti in Austria, Finlandia e Svezia ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 298/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 654/95 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 68 del 28. 3. 1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1199/95 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto concerne in particolare gli adattamenti necessari all'attuazione degli accordi sull'agricoltura conclusi nell'ambito dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le pertinenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta considerevoli modifiche nel regime dei titoli;

considerando che i titoli, in particolare i titoli di esportazione che comportano una fissazione anticipata della restituzione, divengono un elemento fondamentale per la corretta gestione dell'accordo;

considerando che il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione deve permettere di conoscere con esattezza gli importi delle restituzioni che saranno versate e contabilizzate nell'ambito dell'accordo; che tale rilascio appare pertanto necessario per i prodotti provvisti di un codice a undici cifre utilizzato per fissare il tasso delle restituzioni;

considerando che, al fine di sfruttare al meglio le possibilità di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni, risulta necessario creare un meccanismo che stimoli gli operatori a rendere quanto prima all'organismo emittente i titoli che essi non contano di utilizzare; che risulta altresì necessario creare un meccanismo che stimoli gli operatori a rendere quanto prima i titoli all'organismo emittente successivamente alla data di scadenza, affinché i quantitativi inutilizzati possono essere rapidamente riassegnati;

considerando che risulta necessario o opportuno apportare ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati "titoli", istituito o previsto dagli articoli seguenti:

- articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio⁽¹⁾ (grassi),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio⁽²⁾ (piante vive e floricoltura),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽³⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁴⁾ (carni bovine),
- articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio⁽⁵⁾ (sementi),
- articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁶⁾ (ortofrutticoli),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio⁽⁷⁾ (carni suine),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio⁽⁸⁾ (uova),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio⁽⁹⁾ (pollame),
- articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ (ovoalbumina e lattealbumina),
- articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽¹¹⁾ (riso),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio⁽¹²⁾ (zucchero, isoglucosio e sciroppo d'insulina),

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.

- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio⁽¹³⁾ (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),
- articolo 52 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽¹⁴⁾ (vini),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio⁽¹⁵⁾ (carni ovine e caprine),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽¹⁶⁾ (cereali),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio⁽¹⁷⁾ (banane),
- articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/94 del Consiglio⁽¹⁸⁾ (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato).

- (¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
- (²) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
- (³) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
- (⁴) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
- (⁵) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
- (⁶) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
- (⁷) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
- (⁸) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
- (⁹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
- (¹⁰) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
- (¹¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
- (¹²) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
- (¹³) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
- (¹⁴) GU n. L 84 del 27. 3. 1989, pag. 1.
- (¹⁵) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
- (¹⁶) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 101.
- (¹⁷) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
- (¹⁸) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5. »

2. L'articolo 2, è così modificato :

- a) al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, i termini « o dei prelievi agricoli » sono soppressi ;
- b) l'articolo 2 è soppresso.

3. All'articolo 12, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un miscuglio, il miscuglio esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio. »

4. È inserito l'articolo 13 bis :

« *Articolo 13 bis*

La domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione e il titolo stesso recano, nella casella 16, l'indicazione del codice a undici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, qualora il tasso della restituzione risulti identico per diversi codici di prodotto appartenenti a una stessa categoria da determinare secondo la proce-

dura stabilita nell'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e negli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercati, detti codici possono figurare congiuntamente sulle domande di titoli e sui titoli stessi.

Ove il tasso di restituzione risulti differenziato a seconda della destinazione, nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli stessi devono essere indicati il paese o, se del caso, la zona di destinazione. »

5. È inserito l'articolo 14 bis :

« *Articolo 14 bis*

Le domande di titolo e i titoli stessi, con o senza fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture :

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria
- GATT-licens — fødevarehjælp
- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe
- Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια
- Licence under GATT — food aid
- Certificat GATT — aide alimentaire
- Titolo GATT — Aiuto alimentare
- GATT-certificaat — Voedselhulp
- Certificado GATT — ajuda alimentar
- GATT-todistus — elintarvikeapu
- GATT-licens — livsmedelsbistånd

La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuare nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare. »

6. L'articolo 17 è soppresso.

7. All'articolo 22, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente :

- « a) nel caso di un titolo d'importazione, la dichiarazione d'importazione ; ».

8. All'articolo 23, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

- « 3. Lo Stato membro determina l'autorità competente per imputare e vidimare il titolo.

Tuttavia, l'imputazione e la vidimazione si considerano ugualmente effettuate qualora sussista un documento generato tramite elaboratore, il quale specifichi i quantitativi esportati. Siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato.

Si considera come data dell'imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b). »

9. All'articolo 30, il seguente comma è aggiunto alla fine del paragrafo 1:

«Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo comma, lettera b) punto i) o quello di 30 giorni di cui al primo comma, lettera b) al punto ii) venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

10. L'articolo 33, è modificato nel modo seguente:

a) nel paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione,

— se il titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40%. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero;

— se il titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde agli ultimi due terzi della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25%.»;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) — La prova di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), prima parte di frase, deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore;

— la prova di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) deve essere fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore.

b) Tuttavia,

i) l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non sia stata fornita entro il termine di cui alla lettera a), primo trattino, è ridotto:

— dell'80%, se la prova è fornita entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

— del 40%, se la prova è fornita entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

— del 20%, se la prova è fornita entro i cinque mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

— del 10%, se la prova è fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo;

ii) nei casi diversi da quello previsto al punto i), l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova che non è stata fornita entro i termini di cui alla lettera a) venga fornita entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza del titolo, è pari al 15% dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati; ove, per un determinato prodotto, esistano titoli recanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.

Se l'importo totale da incamerare è pari o inferiore a 5 ECU, viene rimborsato nella sua totalità.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 1° luglio 1995.

Tuttavia, per quanto concerne i titoli di esportazione:

— per i prodotti del settore del riso e del vino, il presente regolamento si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 1° settembre 1995;

— per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, il presente regolamento si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1200/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elenco agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio⁽²⁾ prevede l'applicazione di un elemento agricolo nell'imposta, che può assumere la forma di un elemento mobile o di un importo fisso stabilito ai sensi dell'articolo 5;

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a sostituire tutti i prelievi agricoli e gli elementi mobili con importi fissi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, a decorrere da tale data, gli importi fissi costituiscono gli importi specifici che sono una parte dei diritti doganali applicabili all'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che è necessario precisare, a titolo di misura transitoria ed in attesa di una modifica del regolamento (CE) n. 3448/93, che l'importo applicabile all'importazione di ciascuna delle merci è il diritto previsto nella tariffa doganale comune;

considerando che tale importo deve servire da base per le riduzioni degli elementi agricoli dell'imposta applicabili a determinate merci originarie di paesi terzi nel quadro di

accordi preferenziali, qualora né da tali accordi né dalla loro applicazione risulti una norma specifica;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93, l'elemento agricolo dell'imposta assume la forma di un importo specifico, come previsto nella tariffa doganale comune della Comunità. Tale importo sostituisce l'elemento mobile stabilito ai sensi dell'articolo 3.

2. Qualora un accordo preferenziale preveda una riduzione dell'elemento agricolo dell'imposta, calcolato riducendo gli importi di base determinati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93, tali importi di base sono sostituiti dagli importi specifici previsti nella tariffa doganale comune per l'importazione di questi prodotti di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995 e scade il 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che taluni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione di aver autorizzato l'impiego di determinati ingredienti d'origine agricola non compresi nella parte C dell'allegato VI; che, per alcuni dei prodotti così notificati, si è riscontrato che la Comunità non ne produce a sufficienza; che occorre perciò inserire detti prodotti nella parte C dell'allegato VI;

considerando che si è constatato che la Comunità, grazie all'agricoltura biologica, ha una cospicua produzione di cicoria, di aceto ottenuto da varie bevande fermentate, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché le spezie ed erbe dalla parte C dell'allegato VI;

considerando che verrà compilato quanto prima un elenco delle principali spezie ed erbe che nella Comunità

europea non vengono prodotte in quantità sufficiente con l'agricoltura biologica; che, in attesa dell'adozione di tale elenco, si può applicare la procedura definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, alle condizioni specificate in detto articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I prodotti di cui al primo e quarto trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

I prodotti di cui al terzo trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a sette mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

ALLEGATO

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 fissata dal regolamento (CEE) n. 207/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 468/94 ⁽¹⁾, è modificata come segue:

- Nella sezione C.1.1, è soppresso il seguente prodotto: « Cicoria ».
- Nella sezione C.1.1, dopo la « accrola » sono inseriti i seguenti prodotti:

« Banane essiccate in polvere	(Musa L.)
Uva spina	(Ribes crispa L.)
Fragole essiccate	(Fragaria L.)
Lamponi liofilizzati/essiccati	(Rubus idaeus L.)
Ribes rosso liofilizzato/essiccato	(Ribes rubrum L.) »
- Il testo della sezione C.1.2, intitolato « Spezie ed erbe commestibili », è sostituito dal testo seguente:

« C.1.2 Spezie ed erbe commestibili
— »
- Nella sezione C.2.3 è soppresso il seguente prodotto: « Aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ».

(1) GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1202/95 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1995

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1201/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ogni qualvolta le pubbliche autorità rendano obbligatorio l'impiego di fitofarmaci di sintesi non menzionati nell'allegato II, parte B, a causa dei gravi rischi cui tutte le superfici produttive di una determinata zona si trovano esposte a causa di una malattia o di un attacco di parassiti, i prodotti ottenuti dalle colture praticate su tali superfici non possono più beneficiare della denominazione biologica;

considerando tuttavia che, se le altre norme di produzione biologica sono rispettate, è possibile ridurre, a determinate condizioni, il periodo di riconversione al termine del quale è autorizzata la commercializzazione dei prodotti sotto la denominazione biologica;

considerando che uno stesso operatore non deve produrre, in unità di produzione da lui gestite, vegetali della stessa varietà ottenuti in parte con l'agricoltura biologica e in parte con tecniche colturali convenzionali;

considerando che si deve nondimeno prevedere una deroga a questo principio, in caso di superfici a coltura

permanenti che vengano gradualmente riconvertite dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica;

considerando che si possono ammettere deroghe al suddetto principio anche quando si tratti di superfici utilizzate per la ricerca agronomica — con l'accordo delle competenti autorità nazionali degli Stati membri — a fini di sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerando che la produzione di sementi, di piantine e di materiale di moltiplicazione vegetativa è praticata da operatori specializzati che esercitano tale attività secondo metodi biologici, in aggiunta alla produzione degli stessi materiali praticata secondo metodi convenzionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2092/91, il punto 1 dell'allegato I e la parte A dell'allegato III sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue :

1. Nell'allegato I, sezione « Vegetali e prodotti vegetali », il punto 1 è completato con l'aggiunta del testo seguente :

« In particolare, uno Stato membro può ridurre il periodo di conversione al minimo indispensabile, qualora gli appezzamenti siano stati trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II.B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita che detto Stato membro abbia reso obbligatoria per una determinata coltura nel suo territorio o in talune parti di esso.

La riduzione del periodo di conversione è subordinata alle condizioni seguenti :

- gli appezzamenti sono stati convertiti o sono in corso di conversione all'agricoltura biologica ;
- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo ridotto di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di una coltura perenne ;
- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri sulla sua decisione di effettuare il trattamento obbligatorio, precisando di quanto intenda ridurre il periodo di conversione ;
- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato sotto una denominazione biologica. »

2. Nell'allegato III, parte A, il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« 9. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione, le unità situate nella regione che producono vegetali o prodotti vegetali non contemplati all'articolo 1 ed i luoghi di deposito delle materie prime (fertilizzanti, fitofarmaci, sementi) sono parimenti assoggettati al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo comma, ed ai punti 3 e 4. In queste unità non possono essere prodotti vegetali appartenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1.

Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia derogare alla disposizione di cui all'ultima frase del comma precedente :

- a) in caso di colture perenni (colture arboricole, vite e luppolo) sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti :

- 1) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione che prevede la riconversione all'agricoltura biologica di tutte le superfici in questione e per il quale il produttore si impegna formalmente a portarlo a termine nel più breve tempo possibile e comunque in un periodo non superiore a cinque anni ;
- 2) devono essere state prese misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità di produzione interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità ;
- 3) l'organismo o l'autorità di controllo deve venir informato con almeno 48 ore d'anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati ;
- 4) a raccolta ultimata, il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo o all'autorità di controllo dati precisi sui quantitativi raccolti nelle unità interessate, nonché tutte le caratteristiche che consentono d'identificare la produzione (qualità, colore, peso medio, ecc.), confermando inoltre che le misure decise per tener separati i prodotti delle diverse unità sono state effettivamente applicate ;
- 5) il piano di riconversione e le misure menzionate ai punti 1 e 2 devono essere stati approvati dall'organismo o dall'autorità di controllo, il quale deve riconfermare la propria approvazione ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione ;

- b) in caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con l'accordo delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sempreché siano soddisfatte le condizioni precisate dai paragrafi 2, 3 e 4 della lettera a), nonché dalla parte pertinente del paragrafo 5 ;

- c) in caso di produzione di sementi, di piantine e di materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano soddisfatte le condizioni precisate dai paragrafi 2, 3 e 4 della lettera a), nonché dalla parte pertinente del paragrafo 5. »

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di alta qualità, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽³⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo agricolo nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali di 54 300 t per carni bovine di alta qualità e di 2 250 t per carne di bufalo congelata; che è necessario aprire tali contingenti e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che, per quanto riguarda le carni di alta qualità, il regolamento (CE) n. 774/94 ha già previsto, all'articolo 1, un quantitativo contingenziale annuo di 18 000 tonnellate; che il suddetto accordo agricolo, quale è stato approvato dalla decisione 94/824/CE del Consiglio⁽⁴⁾, ha portato tale quantità a 20 000 tonnellate; che per rispettare tale aumento e permettere la realizzazione efficace e coerente di tutti gli obblighi contingenziali della Comunità in materia, è opportuno inserire tale ultimo quantitativo nel presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire

l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che per l'attuazione degli accordi summenzionati è necessario procedere, anteriormente al 1° luglio 1995, ad una rielaborazione delle modalità particolari del regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine, attualmente definite dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁶⁾; che per evitare problemi nell'applicazione pratica dei contingenti di cui trattasi è opportuno non applicare tale regolamento e prevedere, nel presente regolamento, le modalità particolari necessarie per i titoli d'importazione richiesti;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i seguenti contingenti tariffari :

— 54 300 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 245 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

— 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per « carne congelata » la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12°C .

3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è ripartito come segue:

a) 28 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EC" »;

c) 6 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 5 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi,

la cui dentizione può andare dalla perdita dei piccozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attestino che sono di qualità pregiata, sono imballati in scatole di cartone recanti la dicitura "carni di qualità pregiata" »;

e) 10 000 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A2, A3 ed A4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione. »

Articolo 3

1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera e) è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

- di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e
- di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2. I titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati ogni mese. Il quantitativo mensile disponibile corrisponde ad un dodicesimo del quantitativo totale di cui all'articolo 2, lettera e), maggiorato del quantitativo residuo del mese precedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4

Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3,

a) il richiedente del titolo deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi, alla data della presentazione della domanda, un'attività negli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che detiene una partita IVA in uno Stato membro;

- b) la domanda di titolo presentata può vertere su un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo disponibile per il mese nel corso del quale è presentata ;
- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, la menzione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare dal paese ivi indicato ;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture :
- Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) n° 1203/95],
 - Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 1203/95),
 - Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/95),
 - Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1203/95],
 - High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 1203/95),
 - Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) n° 1203/95],
 - Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 1203/95],
 - Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 1203/95),
 - Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n° 1203/95],
 - Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 1203/95),
 - Korkealaatuista naudanlihaa [Asetus (EY) N:o 1203/95].

Articolo 5

1. La domanda di titoli di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente detiene una partita IVA. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

2. Il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande.

La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telex e trasmesse prima delle ore 16 del giorno indicato.

3. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del mese successivo.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati l'11 di ogni mese.

Articolo 6

1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità ; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

3. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 7

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 8

1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d) e all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino è subordinata, per l'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere c) e d) e del paragrafo 2.

2. a) L'originale e una copia del certificato di autenticità, rilasciato a norma degli articoli 6 e 7, sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

b) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato;

c) la competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

3. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 35 ECU/100 kg, peso netto.

Articolo 9

1. La cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 12 ECU/100 kg peso netto. La cauzione è costituita al momento del rilascio dei titoli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

2. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno 1996.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU.

Non si applica il regolamento (CEE) n. 2377/80.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

Articolo 11

Entro il 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 2 e all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino:

— per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione,

— che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento (CE) n. 1203/95		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
<p>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità (!)</p> <p>b) per carni di bufalo (!)</p> <p style="text-align: center;">Luogo : Data :</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

(!) Cancellare la dicitura inutile.

DEFINIZIONE

**Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)**

Carni di bufalo originarie dell'Australia

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA :
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).
 - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :
per le carni originarie dell'Australia :
 - a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),
 - b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo.
 - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).
 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).
 - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) :
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).
 - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA :
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 46 500 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 46 500 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento austriaco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 46 500 t di granturco da esso detenuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 14 giugno 1995.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 agosto 1995.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento austriaco:

Agrar Markt Austria
GBII/Abt. 4
Dresdner Straße, 70
A-1201 Wien
Fax: 0222/33 151 399.

Articolo 3

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	052	69,0
	060	80,2
	066	41,3
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,5
	999	66,7
0707 00 25	052	47,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	68,6
	068	57,6
	204	49,1
	624	207,3
	999	90,8
0709 90 75	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5
0809 20 31, 0809 20 39	400	424,3
	999	424,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1885/94 del Consiglio⁽⁵⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 683/95⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'exportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 2.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3246/94 ⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tale paese terzo ; che il coefficiente di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che non viene rimosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 774/94 ⁽⁴⁾ del Consiglio e (CE) n. 3241/94 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 3243/94 ⁽⁶⁾ della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 498/95 ⁽⁷⁾ ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.

⁽⁷⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 2.

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94 ⁽⁹⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

⁽⁸⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 48.

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi conclusi dalla Comunità ; che inoltre si deve tener conto del regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (¹), che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine ; che il regolamento (CE) n. 207/95 della Commissione (²) ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di detti prodotti ;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione (³) relativo alla conclusione degli accordi sullo Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE » ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (⁵), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 (⁶) e (CE) n. 3492/93 del Consiglio (⁷) relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (⁸), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (⁹), in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti ; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione (¹⁰), modificato

dal regolamento (CE) n. 468/95 (¹¹), reca le modalità di applicazione del regime d'importazione nel settore delle carni bovine ;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 (¹²) e (CE) n. 3642/93 (¹³) del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra ; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione (¹⁴), modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94 (¹⁵) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (¹⁶) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata ;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (¹⁷), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (¹⁸) sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (¹⁹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (²⁰) ;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

(¹) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(²) GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 2.

(³) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

(⁴) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(⁵) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

(⁶) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(⁷) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(⁸) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(⁹) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

(¹⁰) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

(¹¹) GU n. L 48 del 3. 3. 1995, pag. 4.

(¹²) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(¹³) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(¹⁴) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

(¹⁵) GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

(¹⁶) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(¹⁷) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(¹⁸) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(¹⁹) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(²⁰) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾	Svizzera	Altri paesi terzi ⁽²⁾
— Peso vivo —			
0102 90 05	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 21	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 29	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 41	—	0	158,710 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0102 90 49	—	0	158,710 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0102 90 51	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 59	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 61	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 69	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 71	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 79	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
— Peso netto —			
0201 10 00	52,903	0	301,548 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 20	52,903	0	301,548 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 30	42,323	0	241,239 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 50	63,484	0	361,858 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 90	—	0	452,322 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 30 00	—	0	517,394 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
0206 10 95	—	0	517,394 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
0210 20 10	—	0	452,322
0210 20 90	—	0	517,394
0210 90 41	—	0	517,394
0210 90 90	—	0	517,394
1602 50 10	—	0	517,394
1602 90 61	—	0	517,394

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/95 della Commissione.

⁽⁴⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94, o (CE) n. 1389/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁵⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁶⁾ Per i prodotti di questi codici importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 3241/94 e (CE) n. 3243/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato ai suddetti regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/95 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1995
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

— da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e

— dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1885/94 del Consiglio⁽⁵⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 683/95⁽⁶⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

— dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,

— dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e

— dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 2.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 ECU per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 48.

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁵⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁶⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 468/95⁽¹⁰⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 48 del 3. 3. 1995, pag. 4.

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽¹⁾ e (CE) n. 3642/93⁽²⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94⁽⁴⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che non viene riscosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 3071/94⁽⁵⁾ e (CE) n. 774/94⁽⁶⁾ del Consiglio e (CE) n. 3241/94⁽⁷⁾ e (CE) n. 3243/94⁽⁸⁾ della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 498/95⁽⁹⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁰⁾ importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo

lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽¹⁴⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 53.

⁽⁸⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.

⁽⁹⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	189,053 ⁽³⁾
0202 20 10	189,053 ⁽³⁾
0202 20 30	151,243 ⁽³⁾
0202 20 50	236,316 ⁽³⁾
0202 20 90	283,580 ⁽³⁾
0202 30 10	236,316 ⁽³⁾
0202 30 50	236,316 ⁽³⁾
0202 30 90	325,171 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
0206 29 91	325,171 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94 o (CE) n. 1389/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

⁽⁴⁾ Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 3241/94 e (CE) n. 3243/94 della Commissione, modificato, il prelievo applicabile è limitato conformemente agli stessi regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 26 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	62,34 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	91,06
1001 90 99	91,06 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	144,19 ⁽⁶⁾
1003 00 10	107,99
1003 00 90	107,99 ⁽⁹⁾
1004 00 00	106,57
1005 10 90	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	116,14 ⁽⁴⁾
1008 10 00	60,36 ⁽⁹⁾
1008 20 00	64,94 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	173,07 ⁽⁹⁾
1101 00 15	173,07 ⁽⁹⁾
1101 00 90	173,07 ⁽⁹⁾
1102 10 00	247,45
1103 11 10	138,13
1103 11 90	200,66
1107 10 11	175,23
1107 10 19	134,25
1107 10 91	205,36 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	156,77 ⁽⁹⁾
1107 20 00	180,52 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1995

recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/58/CE⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche ;

considerando che nuove assicurazioni scritte sono state trasmesse dal Madagascar ; che l'esame di tali assicurazioni ha dimostrato che detto paese soddisfa i requisiti comunitari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione è aggiunta la seguente linea, conformemente all'ordine alfabetico dei codici ISO :

•	MG		Madagascar		×		•
---	----	--	------------	--	---	--	---

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 41.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1995

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(95/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 1995, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 1995, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e, suina, e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sottoindicati rilasciano, il 21 maggio 1995, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 800,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 372,500 tonnellate originarie del Madagascar,
- 1 200,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
- 600,000 tonnellate originarie della Namibia;

Grecia

- 30,616 tonnellate originarie del Madagascar;

Francia

- 4,032 tonnellate originarie del Botswana;

Paesi Bassi:

- 250,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 115,500 tonnellate originarie del Madagascar,
- 120,000 tonnellate originarie della Zimbabwe,
- 100,000 tonnellate originarie della Namibia;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Regno Unito:

- 1 350,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 2 000,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
- 650,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di giugno 1995 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

- Botswana: 14 182,936 tonnellate,
- Kenia: 142,000 tonnellate,
- Madagascar: 5 664,424 tonnellate,
- Swaziland: 3 224,000 tonnellate,
- Zimbabwe: 2 913,000 tonnellate,
- Namibia: 8 978,000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione sanitaria negli Stati di São Paulo e Minas Gerais (Brasile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina, sono state stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/66/CE⁽³⁾;

considerando inoltre che in seguito ad un peggioramento della situazione sanitaria negli Stati di São Paulo e Minas Gerais le autorità brasiliane avevano preso provvedimenti per arginare tale peggioramento; che, malgrado questi sforzi, non si erano ottenuti i risultati sperati;

considerando che per tale motivo sono state adottate misure restrittive applicabili sino al 30 giugno 1995 nei confronti delle importazioni di carni fresche provenienti da questi due Stati;

considerando che l'ultimo controllo effettuato in Brasile da ispettori comunitari ha rilevato un miglioramento della situazione sanitaria negli Stati di São Paulo e Minas Gerais;

considerando che, nonostante tale miglioramento, sussistono problemi in una parte dello Stato di Minas Gerais e che occorre quindi imporre una regionalizzazione per questa zona specifica;

considerando che è necessario modificare in conformità la decisione 93/402/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile prodotte e certificate secondo le disposizioni in vigore prima della data di applicazione della presente decisione, durante i trenta giorni successivi a tale data.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA
CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/93	Tutto il paese
	AR-1	01/93	Territorio a sud del 42° parallelo
	AR-2	01/94	Territorio a nord del 42° parallelo
	AR-3	01/93	Province di Entre Ríos, Corrientes e Misiones
	AR-4	01/93	Province di Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza Neuquen, Río Negro e il dipartimento di Patagones, provincia di Buenos Aires
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	03/95	Stati di : Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais (eccetto le delegazioni regionali d'Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bonoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murтинho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá) e Santa Catarina
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini : dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon ; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama ; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	Comuni di : Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini : dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/93	Tutto il paese

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1193/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 25 maggio 1995)

A pagina 88, nell'allegato, alla colonna « Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione »:

anziché: « 50,55 »,

leggi: « 0,5055 ».
